

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 48 del 14.04.2004, no. 44 del 09.04.2009 e no. 68 del 07.06.2013, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

LEGGE SUI CONSIGLI PER LA CULTURA

CONSIGLI PER LA CULTURA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Articolo 1

(1) I consigli per la cultura (in seguito: Consigli) sono istituiti in seno al Ministero della cultura per singoli settori della creatività artistica e culturale allo scopo di definire gli obiettivi della politica culturale e le misure per la sua attuazione, e in particolare per proporre programmi per il soddisfacimento dei fabbisogni pubblici nella cultura per l’attuazione dei quali i mezzi sono stanziati dal bilancio della Repubblica di Croazia, nonché per assicurare l’influenza degli operatori culturali e degli artisti sull’emanazione di decisioni importanti per la cultura e l’arte.

... (omissis) ...

AMBITO DI ATTIVITÀ DEI CONSIGLI

Articolo 2

(1) In seno al Ministero della cultura sono istituiti i Consigli per i seguenti settori:

- musica e arti scenico-musicali,
- arte drammatica e balletto e arti dello spettacolo,
- attività libraria, editoriale e letteraria,
- arti visive,
- dilettantismo artistico-culturale,
- attività artistiche e culturali innovative,
- collaborazione culturale internazionale,
- finanziamento di progetti internazionali.

(2) Seguendo lo sviluppo dell’arte contemporanea, della cultura e delle industrie creative, secondo le necessità, per decisione del ministro della cultura sono istituiti anche altri Consigli.

... (omissis) ...

CONSIGLI PER LA CULTURA DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ

Articolo 6

(1) I Consigli per la cultura sono fondati per i territori delle regioni, della Città di Zagabria e delle città con più di 20.000 abitanti e si possono formare anche in altre città e comuni se lo ritengono opportuno.

(2) L’atto di fondazione dei Consigli di cui al comma 1 del presente articolo, è emanato dall’organo di rappresentanza della regione, della Città di Zagabria, delle città o dei comuni. Nell’atto di fondazione si stabiliscono la sfera di attività, il numero e il mandato dei membri del Consiglio, le modalità di elezione, nomina e revoca dei membri, i compiti, le modalità di lavoro e decisione dei Consigli, conformemente alla presente Legge.

... (omissis) ...

PROMOZIONE DEI FABBISOGNI DELLE MINORANZE NAZIONALI NELLA SFERA DELLA CULTURA E DELLE ARTI

Articolo 12

Nell’ambito della propria attività i Consigli prestano particolare attenzione alla promozione delle necessità delle minoranze culturali nella sfera della cultura e delle arti e alla loro creatività culturale.



COLLABORAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE

Articolo 13

(1) Nell'ambito della propria attività i Consigli prestano particolare attenzione alla promozione della creatività culturale e artistica croata all'estero, come pure alle misure che permettono di far conoscere all'opinione pubblica croata i valori riconosciuti e le moderne tendenze nell'arte e nella cultura degli altri popoli, e in tale senso inoltrano proposte al Consiglio per la collaborazione culturale internazionale allo scopo di finanziare progetti internazionali.

(2) Partendo dalle esigenze delle minoranze nazionali nella sfera della cultura e dell'arte e dallo sviluppo della collaborazione culturale internazionale, nella propria attività i Consigli affermano i principi di multiculturalità.

... (omissis) ...

